



ADM OPEN HEARING
E-COMMERCE- PLATFORM FOR IMPORT
GIOVEDÌ 01 APRILE 2021, ORE 09:30

ENTE o ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
ANIMA

E MAIL o TELEFONO

Carmela Massaro massaro@anima.it

Fulvio Liberatore liberatore@easyfrontier.it 3482213881

Il presente contributo è da riferirsi non tanto al tema affrontato nel corso dell'Open Hearing in oggetto, ma a quello più ampio dei dati richiesti dal tracciato H7 che, in ogni caso, sembra essere vincolante anche per il tempo di applicazione della procedura illustrata nel corso dell'Open Hearing medesimo.

In particolare, si porta l'attenzione sul fatto che tra i dati (facoltativi o obbligatori) richiesti dal tracciato H7, potrebbe essere inserita l'identificazione del "seller", di norma non presente nelle dichiarazioni doganali. Infatti, nell'attuale formato delle dichiarazioni e, a dire il vero, anche nell'Annex B come ad oggi aggiornato, non pare esservi traccia di tale informazione. Risulta alla scrivente, peraltro, che, in sede unionale, documento Ref. Ares (2021) 1455905-24/02/2021, sia stato proposto dalla Francia (punto 10 dell'agenda) l'inclusione del venditore ("seller") nell'e-Commerce Dataset colonna H7, così come nelle dichiarazioni di export.

Al riguardo, nonostante numerosi stati membri abbiano manifestato le loro perplessità, la proposta parrebbe sostenuta da Francia e Germania. È preoccupazione della scrivente che l'inclusione di tale informazione, per quanto utilissima al fine dell'analisi dei rischi, possa costituire un ostacolo non indifferente alla fluidità delle operazioni, vanificando gli sforzi compiuti in direzione della semplificazione delle procedure. Tale obbligo, se adottato a livello unionale o dallo Stato Membro, inciderebbe infatti, dal 1° luglio 2021, anche su tutte le operazioni di valore inferiore ai 150 euro.

Peraltro, la scrivente è fortemente favorevole all'inclusione dei dati relativi al venditore nel set di dati H1-H5 con specifico e principale riferimento alle dichiarazioni di esportazione, la cui reingegnerizzazione è comunque prevista in tempi brevi. Tale dato, pur non rivestendo particolare rilievo dal punto di vista doganale, sarebbe di grande utilità sotto il profilo della documentazione necessaria a provare l'avvenuta esportazione di merci cedute in triangolazione. Pertanto, si richiede se la nostra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possa tenere in considerazione il presente contributo nell'ambito dei successivi incontri del CEG-DIH, prendendo posizione in merito all'inserimento o meno di tale dato nei tracciati previsti dell'Allegato B al Reg. 2015/2446.



Cordiali saluti